

ICCA

INTERNATIONAL COUNCIL FOR COMMERCIAL ARBITRATION

Gruppo di lavoro ICCA sulle Regole di Condotta nell'Arbitrato Internazionale

LINEE GUIDA SULLE REGOLE DI CONDOTTA NELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE

Con l'assistenza della
Corte Permanente di Arbitrato
Palazzo della Pace, L'Aia



Report dell'ICCA No. 9

INTERNATIONAL COUNCIL FOR
COMMERCIAL ARBITRATION

LINEE GUIDA SULLE REGOLE DI CONDOTTA
NELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE

REPORT DELL'ICCA N° 9

2021

L'ICCA è lieto di presentare la serie di Report dell'ICCA, nella speranza che queste pubblicazioni occasionali, redatte dai gruppi di interesse e dai gruppi di lavoro dell'ICCA, stimolino la discussione e il dibattito.

INTERNATIONAL COUNCIL FOR
COMMERCIAL ARBITRATION

LINEE GUIDA SULLE REGOLE DI CONDOTTA
NELL'ARBITRATO INTERNAZIONALE

REPORT DELL'ICCA N° 9

2021

Con l'assistenza della
Corte Permanente di Arbitrato
Palazzo della Pace, L'Aia



www.arbitration-icca.org

Publicato dall'International Council for Commercial Arbitration
<www.arbitration-icca.org>

ISBN 978-94-92405-65-4

Tutti i diritti riservati.

English edition © 2021 International Council for Commercial Arbitration
Italian translation (traduzione italiana)
© 2026 International Council for Commercial Arbitration

La presente traduzione italiana è stata redatta sulla base dell'originale in inglese delle *Guidelines on Standards of Practice in International Arbitration*, 2021.

L'International Council for Commercial Arbitration (ICCA) desidera incoraggiare l'uso di questo Report per la promozione dell'arbitrato. Pertanto, è consentito riprodurre o copiare questo Report, a condizione che sia riprodotto fedelmente, senza alterazioni e in un contesto non ingannevole, e a condizione che la qualità di autore e i diritti d'autore dell'ICCA siano chiaramente riconosciuti.

Per ulteriori informazioni, scrivere all'indirizzo e-mail bureau@arbitration-icca.org.

Le *Linee Guida sulle Regole di Condotta nell'Arbitrato Internazionale* sono state tradotte da

Giacomo ROJAS ELGUETA

Professore di Diritto privato, Università degli Studi Roma Tre. *Head of International Arbitration* dello studio legale Chiomenti, Roma-Londra. Presidente della Commissione Arbitrato e ADR di ICC Italia. Co-Direttore, *Roma Tre-UNIDROIT Centre for Transnational Commercial Law and International Arbitration*. Co-Editor, *ICCA Project Does a Right to a Physical Hearing Exist in International Arbitration?*.

Benedetta MAURO

Associate dello studio legale Chiomenti, Roma. Dottore di ricerca in Diritto privato, Università degli Studi Roma Tre. Coordinator, *Certificate in International Commercial and Investment Arbitration: Theory and Practice*. Membro di Young ICCA.

L'ICCA ringrazia gli autori di questa traduzione italiana delle Linee Guida sulle Regole di Condotta nell'Arbitrato Internazionale, Giacomo ROJAS ELGUETA e Benedetta MAURO per il loro importante contributo.

L'ICCA ringrazia altresì Silvia BORELLI per il suo contributo alla traduzione italiana delle Linee Guida.

Membri del Gruppo di lavoro ICCA

Copresidenti

Abby Cohen Smutny

Guido S. Tawil

Relatori

Federico Campolieti

Jennifer Glasser

Michele Potestà

Membri

Mohamed Abdel Wahab

Babatunde Ajibade

David Arias

Lijun Cao

Bernard Hanotiau

Christian Leathley

Judith Levine

Feisal Naqvi

Joe Neuhaus

Martina Polasek

Ina Popova

Ana Serra e Moura

Nathalie Voser

Alvin Yeo

Indice

Membri del Gruppo di lavoro ICCA	vii
Introduzione	1
I. Linee guida generali per tutti i partecipanti all'arbitrato internazionale	3
A. Tutti i partecipanti devono agire con integrità, rispetto e civiltà nei confronti degli altri partecipanti al procedimento arbitrale.	3
B. Tutti i partecipanti devono rispettare ogni forma di diversità e background culturale rappresentati nella comunità dell'arbitrato internazionale e astenersi da qualsiasi forma di condotta discriminatoria.	3
C. Tutti i partecipanti devono agire in modo da assicurare che l'arbitrato internazionale rimanga un mezzo di risoluzione delle controversie tempestivo ed economico, fatte salve le circostanze particolari di ciascun caso.	4
D. Tutti i partecipanti devono rispettare i diritti delle parti e dei terzi alla privacy e alla riservatezza ove applicabili.	4
E. Tutti i partecipanti devono assicurare che le persone sotto la loro supervisione seguano le regole di condotta formulate nelle presenti Linee Guida.	5
F. Tutti i partecipanti devono indicare i conflitti di interessi e/o i fatti o le circostanze che possono mettere in discussione l'integrità del procedimento arbitrale.	5
II. Linee guida per i rappresentanti delle parti	6
A. I rappresentanti delle parti devono agire in modo cooperativo l'uno con l'altro e con il tribunale arbitrale. Nel fare ciò, i rappresentanti delle parti devono impiegare ogni ragionevole sforzo per rispettare le direttive del tribunale arbitrale.	6
B. I rappresentanti delle parti devono, in ogni momento, agire con rispetto e cortesia, e comportarsi in maniera professionale. I rappresentanti delle parti non devono comportarsi in modo offensivo o irrispettoso nei confronti di alcuno dei partecipanti a un arbitrato internazionale.	7
C. I rappresentanti delle parti non devono consapevolmente rendere al tribunale arbitrale una dichiarazione sui fatti falsa. Nel caso in cui un rappresentante di parte venga a sapere di avere precedentemente reso al tribunale arbitrale una dichiarazione sui fatti falsa, questi deve, fatte salve le considerazioni	

relative alla riservatezza e al segreto professionale, immediatamente correggere tale dichiarazione.	7
D. I rappresentanti delle parti non devono porre in essere, in assenza di giustificazioni legittime, condotte volte a ostruire, ritardare o compromettere il procedimento arbitrale o a mettere a rischio la natura definitiva di qualsiasi lodo.	8
III. Linee guida per gli arbitri	9
A. Gli arbitri devono rivolgersi a tutti i partecipanti a un arbitrato internazionale in maniera cortese e imparziale. Gli arbitri non devono utilizzare termini ostili, degradanti o umilianti nelle comunicazioni scritte o orali con i partecipanti a un arbitrato internazionale.	9
B. Gli arbitri devono garantire che tutti i partecipanti a un arbitrato internazionale si comportino in maniera cortese e rispettosa durante tutto il procedimento.	10
C. Gli arbitri devono agire in modo efficiente.	10
IV. Linee guida per gli altri partecipanti	11
A. I consulenti tecnici e i testimoni devono essere sinceri nelle loro dichiarazioni innanzi a un tribunale arbitrale. I consulenti tecnici e i testimoni non devono consapevolmente rendere al tribunale arbitrale una dichiarazione falsa. Nel caso in cui un consulente tecnico o un testimone venga a sapere di avere precedentemente reso al tribunale arbitrale una dichiarazione falsa, deve immediatamente correggere tale dichiarazione.	11
B. I consulenti tecnici e i testimoni devono assistere il tribunale arbitrale e seguirne le direttive.	12
C. I segretari del tribunale e il personale delle istituzioni arbitrali che operano in un arbitrato internazionale devono rivolgersi a tutti i partecipanti in maniera cortese e imparziale.	12

Introduzione

La civiltà (*civility*)¹ nell'esercizio della professione forense è un tratto essenziale per preservare lo stato di diritto. Le Linee Guida scaturiscono dalla preoccupazione data dal fatto che, nella prassi dell'arbitrato internazionale, si sono verificati ripetuti esempi di condotte al di sotto degli standard minimi di civiltà e dalla necessità che la comunità arbitrale reagisca per dimostrare il nostro comune impegno ad operare nell'ambito dell'arbitrato internazionale in modo corretto e legittimo. Le Linee Guide non sono intese come norme imperative, ma come principi guida di civiltà nell'arbitrato internazionale.

Le presenti Linee Guida sono state elaborate da un Gruppo di lavoro di esperti nella prassi dell'arbitrato internazionale con esperienza in varie giurisdizioni.

Innanzitutto, il Gruppo di lavoro ha condotto un'indagine sugli standard professionali, le norme deontologiche e le linee guida di buona condotta in un'ampia varietà di giurisdizioni. L'indagine ha rivelato un vasto consenso intorno a dei principi generali, evidenziando una diffusa accettazione delle regole generali di civiltà attesa davanti ai giudici e ai tribunali arbitrali. Ciononostante, vi è un'evidente lacuna nell'ambito dell'arbitrato internazionale, dove non vi è alcuno strumento ufficiale che cristallizzi i principi di civiltà nel contesto di una procedura arbitrale internazionale. Poiché gli strumenti esistenti non riflettono appieno il peculiare contesto e la diversità di culture e circostanze in cui l'arbitrato internazionale è utilizzato, il Gruppo di lavoro ha elaborato le presenti Linee Guida di civiltà.

Nonostante molti, se non tutti, i principi possano ugualmente trovare applicazione sia nell'arbitrato domestico che nell'arbitrato internazionale, essi sono stati elaborati per essere utilizzati nello specifico contesto dell'arbitrato internazionale.

Nell'improbabile eventualità di un contrasto tra norme locali e le Linee Guida, prevalgono le norme imperative applicabili. Le Linee Guida non sono volte a sostituire altre norme né intendono regolare questioni che sono disciplinate da altri strumenti e norme applicabili, quali le circostanze che danno luogo a un conflitto di interessi o che possono mettere in discussione l'integrità dell'arbitrato, o la natura degli obblighi di indipendenza imposti ai partecipanti a un arbitrato internazionale.

Le Linee Guida non sono intese a servire da fondamento autonomo per delle sanzioni, ove non vi sia altro fondamento, e non devono fornire motivi per attacchi pretestuosi ai difensori o agli arbitri, né sono intese ad aumentare la litigiosità o ad esacerbare i conflitti tra le parti. Non sono neppure intese a scoraggiare un'attività difensiva corretta e vigorosa. Piuttosto, le Linee Guida sono volte a esplicitare le aspettative più diffuse

1. NT: Nella lingua italiana, non esiste un termine che abbia la stessa accezione dell'inglese "*civility*". I concetti più affini nell'ordinamento italiano sono quelli di "lealtà e probità" (cfr. articolo 88 del Codice di procedura civile). Si è pertanto deciso di mantenere una traduzione letterale del termine, al fine di garantire maggiore fedeltà al testo originale.

quanto alle regole di condotta nell'arbitrato internazionale. Se la condotta di un partecipante sia o meno contraria alle presenti Linee Guida sarà necessariamente un'indagine fattuale basata sulle circostanze concrete.

Sebbene le Linee Guida non siano intese come norme imperative, le stesse possono essere incorporate dalle parti nella loro convenzione d'arbitrato, adottate dalle istituzioni arbitrali, o incluse dai tribunali arbitrali in un'ordinanza o nell'atto di missione, ove appropriato.

Le Linee Guida sono strutturate in quattro sezioni: (I) linee guida generali per tutti i partecipanti a un arbitrato internazionale (difensori, arbitri, staff delle istituzioni arbitrali che operano nel caso di specie, segretari del tribunale, testimoni, consulenti tecnici, stenografi, interpreti, traduttori, ecc.); (II) linee guida per i rappresentanti delle parti; (III) linee guida per gli arbitri; e (IV) linee guida per gli altri partecipanti. Ciascuna sotto-sezione stabilisce diversi principi generali, seguiti da delle note esplicative.

Ai fini delle presenti Linee Guida, per "partecipanti" a un arbitrato internazionale si intendono le parti e i loro rappresentanti, i difensori, gli arbitri, i segretari del tribunale, il personale impiegato dalle istituzioni arbitrali che operano in un dato caso, i testimoni, i consulenti tecnici (sia d'ufficio, sia di parte), altri professionisti, ed ogni altro soggetto che partecipi alla procedura arbitrale in qualsiasi ruolo.

Abby Cohen Smutny

Guido S. Tawil

Copresidenti, Gruppo di Lavoro ICCA sulle Regole di Condotta
nell'Arbitrato Internazionale

15 marzo 2021

I. Linee guida generali per tutti i partecipanti all'arbitrato internazionale

Civiltà e professionalità nell'esercizio dell'attività forense e nella conduzione di procedimenti legali sono essenziali per la promozione dello stato di diritto. Esse contribuiscono al corretto funzionamento del sistema di risoluzione delle controversie e ad aumentare e preservare la fiducia pubblica nel sistema di giustizia di cui fa parte l'arbitrato internazionale.

A. **Tutti i partecipanti devono agire con integrità, rispetto e civiltà nei confronti degli altri partecipanti al procedimento arbitrale.**

Spiegazione della Linea Guida I.A

Il procedimento arbitrale non può funzionare in maniera efficace e raggiungere il suo scopo a meno che ciascun partecipante alla procedura arbitrale non agisca in buona fede, trattando gli altri con cortesia, rispetto e civiltà, e rispettando gli standard minimi di integrità, onestà e sincerità. Il rispetto reciproco tra i partecipanti facilita l'amministrazione della giustizia, aiuta a risolvere consensualmente i conflitti, ed è nell'interesse delle parti della controversia.

La Linea Guida I.A stabilisce così una direttiva generale, applicabile a tutti i partecipanti al procedimento arbitrale. Questa Linea Guida trova espressione concreta nelle più specifiche linee guida stabilite di seguito.

B. **Tutti i partecipanti devono rispettare ogni forma di diversità e background culturale rappresentati nella comunità dell'arbitrato internazionale e astenersi da qualsiasi forma di condotta discriminatoria.**

Spiegazione della Linea Guida I.B

L'arbitrato internazionale è occasione di incontro fra soggetti di diverse culture e background al fine di risolvere controversie transnazionali. Nella prassi dell'arbitrato internazionale sono riflesse diversità culturali, linguistiche, etniche, religiose, geografiche, di genere, disabilità, orientamento sessuale e di altre forme. La diversità è considerata un fattore importante per preservare la legittimità dell'arbitrato internazionale come una forma riconosciuta di risoluzione delle controversie. La necessità di rispettare la diversità è perciò essenziale nell'ambiente multiculturale che caratterizza l'arbitrato internazionale.

La Linea Guida I.B intende ricordare a tutti i partecipanti che devono essere consapevoli e rispettosi di ogni forma di diversità che esiste nella comunità arbitrale, così come del rischio di pregiudizi inconsci. Tenendo a mente le sfide che le differenze culturali e

di altro tipo possono talvolta porre, la Linea Guida I.B è volta a sottolineare che tali differenze non possono mai giustificare condotte irrispettose o discriminatorie.

- C. Tutti i partecipanti devono agire in modo da assicurare che l'arbitrato internazionale rimanga un mezzo di risoluzione delle controversie tempestivo ed economico, fatte salve le circostanze particolari di ciascun caso.**

Spiegazione della Linea Guida I.C

La Linea Guida I.C ribadisce l'obbligo di tutti i partecipanti a un arbitrato internazionale, ciascuno coerentemente con il proprio ruolo, di lavorare per l'equa ed efficace amministrazione della giustizia. Un procedimento tempestivo ed economico contribuirà a tale scopo, anche se che cosa costituisca un procedimento "tempestivo" ed "economico" dipende largamente dalle circostanze particolari del caso. Detto in altri termini, non tutti gli arbitrati avranno la medesima durata e i medesimi costi, e il fatto che una parte sostenga l'opportunità di un procedimento più lungo o più costoso non è di per sé incoerente con la presente Linea Guida.

Tutti i partecipanti a un arbitrato internazionale devono assolvere i loro obblighi professionali con competenza, diligenza ed efficienza, e con l'obiettivo di evitare costi o ritardi superflui. La professionalità implica tanto la competenza necessaria, quanto la possibilità e la disponibilità a dedicare il tempo e le risorse necessarie ad adempiere gli obblighi previsti.

- D. Tutti i partecipanti devono rispettare i diritti delle parti e dei terzi alla privacy e alla riservatezza ove applicabili.**

Spiegazione della Linea Guida I.D

Tutti i partecipanti maneggiano una quantità significativa di dati riguardanti il caso, i quali possono includere dati personali o sensibili di persone fisiche, non soltanto testimoni e consulenti tecnici, ma anche altri soggetti che siano stati coinvolti nei fatti controversi che devono essere oggetto d'esame.

L'obiettivo di questa Linea Guida è stabilire delle regole minime di condotta attesa da tutti i partecipanti per rispettare la privacy dei dati sensibili o personali relativi a persone fisiche, a cui i partecipanti abbiano accesso nel corso della procedura arbitrale e che non siano rilevanti per la decisione della controversia. Che cosa debba essere considerato personale e/o riservato in una data situazione dipenderà dal contesto e dalle circostanze del caso e dal diritto applicabile.

La presente Linea Guida non intende regolare gli obblighi di protezione dei dati e di privacy in capo ai partecipanti all'arbitrato nel contesto di una particolare procedura

arbitrale (ciò che è esaminato in modo esaustivo nella ICCA-IBA Roadmap to Data Protection in International Arbitration ed è disciplinato dal diritto applicabile rilevante). Inoltre, non intende definire i separati e distinti obblighi di riservatezza che potrebbero trovare applicazione in base all'accordo delle parti o essere stabiliti dal diritto o dalle regole che disciplinano l'arbitrato.

La presente Linea Guida non intende neppure impedire l'uso dei dati laddove tali dati siano rilevanti e necessari per la decisione della controversia (ad es., i difensori potrebbero portare all'attenzione del tribunale un procedimento disciplinare avviato contro un consulente tecnico in un contesto professionale ai fini di contestare la credibilità dello stesso consulente). Al contrario, il rispetto della privacy secondo quanto previsto dalla presente Linea Guida potrebbe imporre di limitare l'accesso all'aula d'udienza durante la testimonianza su un tema sensibile ovvero di escludere dal fascicolo un documento che contenga dati personali di una persona fisica, laddove l'uso di tali dati sia finalizzato esclusivamente a vessare o a mettere pressione indebita su quella persona.

E. Tutti i partecipanti devono assicurare che le persone sotto la loro supervisione seguano le regole di condotta formulate nelle presenti Linee Guida.

Spiegazione della Linea Guida I.E

Le Linee Guida si applicano a tutti i partecipanti a un arbitrato internazionale, indipendentemente dal fatto che abbiano una formazione giuridica o siano iscritti all'albo degli avvocati o ad altro ordine professionale.

I partecipanti al procedimento arbitrale che hanno ruoli di responsabilità primaria nel medesimo arbitrato devono esigere che coloro che lavorano sotto la loro supervisione si comportino secondo i principi stabiliti nelle Linee Guida.

F. Tutti i partecipanti devono indicare i conflitti di interessi e/o i fatti o le circostanze che possono mettere in discussione l'integrità del procedimento arbitrale.

Spiegazione della Linea Guida I.F

La presente Linea Guida riconosce che esistono regole minime di condotta attese da tutti i partecipanti (non solo dagli arbitri) che prevedono di rivelare ogni circostanza rilevante che, se non dichiarata al momento opportuno, potrebbe mettere a rischio l'integrità del procedimento arbitrale o la natura definitiva del lodo. La regola di condotta elaborata nella presente Linea Guida si applica ai partecipanti a titolo individuale.

Come parte di una regola generale di civiltà, è importante che ogni informazione rilevante sia messa a disposizione di tutti i partecipanti al tempo appropriato, in modo da

proteggere l'integrità del procedimento arbitrale avverso contestazioni basate su qualsivoglia omissione nelle dichiarazioni di indipendenza. In quanto tale, questa è una regola di condotta che perdura per tutto il corso dell'arbitrato.

Le Linee Guida non pretendono di regolare quali circostanze debbano essere rivelate dai partecipanti a un arbitrato internazionale o quali circostanze possano dare luogo a un conflitto di interesse o a una violazione dell'integrità del procedimento arbitrale. Tali questioni devono essere risolte facendo riferimento agli strumenti di legge, istituzionali, o di altro tipo applicabili all'infuori delle presenti Linee Guida.

II. Linee guida per i rappresentanti delle parti

Alla luce del ruolo centrale svolto dai rappresentanti delle parti (vale a dire, difensori e legali rappresentanti) durante il corso dell'arbitrato e tenendo in considerazione l'obbligo dei difensori di far valere i diritti delle parti innanzi al tribunale arbitrale, specifiche regole di condotta si applicano ai rappresentanti delle parti in aggiunta a quelle applicabili a tutti i partecipanti.

A. I rappresentanti delle parti devono agire in modo cooperativo l'uno con l'altro e con il tribunale arbitrale. Nel fare ciò, i rappresentanti delle parti devono impiegare ogni ragionevole sforzo per rispettare le direttive del tribunale arbitrale.

Spiegazione della Linea Guida II.A

La Linea Guida II.A descrive la maniera in cui i difensori e gli altri rappresentanti delle parti devono agire nei confronti l'uno dell'altro e del tribunale arbitrale durante tutto il corso dell'arbitrato e dei procedimenti ad esso collegati. Un atteggiamento cooperativo serve gli interessi di tutti i partecipanti al procedimento arbitrale, rendendo possibile un procedimento di risoluzione delle controversie più efficiente e meno costoso.

La cooperazione trova ampia applicazione nel corso di un arbitrato, ad esempio nel principio secondo cui i rappresentanti delle parti devono tendere a risolvere, quando possibile, le questioni procedurali tra le parti e astenersi dal portare temi all'attenzione del tribunale arbitrale se non quando una questione non possa essere risolta altrimenti. Un atteggiamento cooperativo è anche richiesto nei confronti del tribunale arbitrale, ciò che include (ma non è limitato a) rispettare il calendario procedurale e tutte le ordinanze, istruzioni e direttive del tribunale arbitrale.

Altri esempi di comportamenti cooperativi sono l'essere puntuali, reattivi e accomodanti verso le differenze linguistiche, culturali e/o religiose, nonché verso i diversi fusi orari, il rispettare le agende altrui, e l'acconsentire ad aggiustamenti ragionevoli del calendario richiesti dall'altra parte quando ciò non sia pregiudizievole dei propri diritti.

Il principio di essere cooperativi non intende scoraggiare un'attività difensiva zelante e l'applicazione di tale principio dipende dalle circostanze concrete. La presente Linea Guida riconosce che i rappresentanti delle parti devono fare del loro meglio per cooperare, ma che in alcuni casi ciò non è possibile alla luce degli obblighi dei rappresentanti delle parti nei confronti dei propri clienti.

B. I rappresentanti delle parti devono, in ogni momento, agire con rispetto e cortesia, e comportarsi in maniera professionale. I rappresentanti delle parti non devono comportarsi in modo offensivo o irrispettoso nei confronti di alcuno dei partecipanti a un arbitrato internazionale.

Spiegazione della Linea Guida II.B

La presente Linea Guida riflette il principio secondo cui un comportamento offensivo o irrispettoso da parte dei rappresentanti delle parti nei confronti di qualsiasi altro partecipante alla procedura non è accettabile.

Come regola generale, una condotta o una dichiarazione che abbia l'obiettivo, in tutto o in parte, di insultare, umiliare, intimidire o vessare il difensore di controparte, un testimone, un consulente tecnico o qualsiasi altro partecipante è per definizione offensiva e irrispettosa. Un comportamento offensivo e/o irrispettoso può consistere, tra le altre cose, nel denigrare gli altri partecipanti all'arbitrato sulla base delle loro qualità personali o nell'imputare motivi indebiti alla controparte o al suo difensore nelle loro dichiarazioni orali e scritte, salvo laddove tali circostanze siano l'oggetto del contendere.

Se una particolare condotta sia offensiva o irrispettosa può dipendere dalle circostanze, ivi incluso il background personale, culturale e/o religioso, dei partecipanti all'arbitrato. Ad ogni modo, come regola generale, una condotta o una dichiarazione che, in base a una valutazione ragionevole, abbia il probabile effetto di insultare, umiliare, intimidire o vessare il difensore di controparte, un testimone o qualsiasi altro partecipante deve essere evitata in ogni caso, incluso laddove la parte desideri il contrario.

C. I rappresentanti delle parti non devono consapevolmente rendere al tribunale arbitrale una dichiarazione sui fatti falsa. Nel caso in cui un rappresentante di parte venga a sapere di avere precedentemente reso al tribunale arbitrale una dichiarazione sui fatti falsa, questi deve, fatte salve le considerazioni relative alla riservatezza e al segreto professionale, immediatamente correggere tale dichiarazione.

Spiegazione della Linea Guida II.C

La Linea Guida II.C riguarda gli obblighi dei difensori e dei legali rappresentanti di essere sinceri nel rendere dichiarazioni al tribunale arbitrale.

La Linea Guida II.C comprende due parti. La prima impone a un rappresentante di parte di astenersi dal rendere al tribunale arbitrale una dichiarazione sui fatti che sa essere falsa. La seconda prevede che un rappresentante di parte debba porre in essere una condotta riparatoria se, dopo aver reso una certa dichiarazione, viene a sapere che tale dichiarazione era falsa, fatta salva qualsiasi considerazione relativa al segreto professionale e/o alla riservatezza che potrebbe impedire al rappresentante di parte di porre in essere una condotta riparatoria.

La presente Linea Guida non si applica alle formule di stile in cui si negano o si ammettono allegazioni e pretese, come quelle che potrebbero ad esempio essere state utilizzate all'avvio del procedimento.

D. I rappresentanti delle parti non devono porre in essere, in assenza di giustificazioni legittime, condotte volte a ostruire, ritardare o compromettere il procedimento arbitrale o a mettere a rischio la natura definitiva di qualsiasi lodo.

Spiegazione della Linea Guida II.D

La Linea Guida II.D intende prevenire comportamenti volti a mettere a rischio l'integrità del procedimento arbitrale, inclusa quella del lodo stesso, in assenza di un fondato motivo. Non è intesa a scoraggiare un'attività difensiva legittima né a limitare i rimedi e le strategie processuali disponibili, se utilizzate in buona fede. Piuttosto, la Linea Guida intende scoraggiare eccezioni e contestazioni pretestuose e comportamenti che abbiano il solo scopo di fare ostruzionismo, provocare un irragionevole ritardo o mettere a rischio la natura definitiva di qualsiasi lodo.

La presente Linea Guida si applica a tutti gli aspetti di un procedimento arbitrale, ivi inclusi (ma non limitatamente a) la costituzione del tribunale arbitrale, la produzione di documenti, i termini per eccezioni o contestazioni, i rapporti con i testimoni e i consulenti tecnici, la celebrazione dell'udienza e le comunicazioni con il tribunale arbitrale. Deve altresì applicarsi a qualsiasi procedimento parallelo o collegato, nel limite in cui questi siano utilizzati per aggirare le limitazioni imposte dalla presente Linea Guida.

La Linea Guida non definisce che tipo di condotte possano ostruire o compromettere l'arbitrato, o mettere a rischio la natura definitiva di un lodo. Ad ogni modo, alcuni esempi possono includere: tentare di ricusare un arbitro in assenza di un serio motivo; eccepire il difetto di giurisdizione del tribunale arbitrale in assenza di fondate ragioni; presentare domande, difese, istanze o impugnazioni successive al lodo in mala fede o senza alcun serio motivo; consigliare ai clienti/alle parti di rifiutarsi di pagare l'anticipo sui compensi ai fini di ritardare la procedura o di obbligare la controparte a pagarlo; o ritardare in modo irragionevole la presentazione delle prove richieste dagli arbitri.

Altri esempi includono omettere di sollevare eccezioni, contestazioni o altre richieste in maniera tempestiva con il risultato di aumentare i costi, provocare ritardi, o

compromettere la procedura in una maniera tale da metterne a repentaglio una corretta ed efficiente conclusione.

La produzione di documenti è un'altra area che si presta ad abusi procedurali e tattiche offensive. Tra altre cose, i rappresentanti delle parti non devono usare la produzione di documenti come uno strumento per ritardare in modo irragionevole la risoluzione di una controversia o per vessare i difensori della controparte, la controparte o i testimoni.

III. Linee guida per gli arbitri

Alla luce del ruolo peculiare svolto dagli arbitri durante il corso dell'arbitrato e tenendo in considerazione la loro responsabilità di dirigere il procedimento arbitrale, specifiche regole di condotta si applicano agli arbitri in aggiunta a quelle applicabili a tutti i partecipanti.

- A. Gli arbitri devono rivolgersi a tutti i partecipanti a un arbitrato internazionale in maniera cortese e imparziale. Gli arbitri non devono utilizzare termini ostili, degradanti o umilianti nelle comunicazioni scritte o orali con i partecipanti a un arbitrato internazionale.**

Spiegazione della Linea Guida III.A

La Linea Guida III.A descrive la maniera in cui il tribunale arbitrale deve rivolgersi agli altri partecipanti durante il corso dell'arbitrato. Gli arbitri sono tenuti a interagire con tutti i partecipanti in maniera cortese e imparziale durante tutta la procedura.

La presente Linea Guida ha molte applicazioni pratiche. Ad esempio, prevede che gli arbitri si comportino con empatia e siano sensibili ai peculiari background e/o qualità degli altri partecipanti nelle loro comunicazioni. L'obbligo di comportarsi in modo cortese impone agli arbitri di evitare un atteggiamento accondiscendente o autoritario nei rapporti con i partecipanti a un arbitrato internazionale e di esercitare un appropriato autocontrollo anche in situazioni stressanti.

La presente Linea Guida è coerente con altri standard e obblighi sostanziali applicabili agli arbitri. Ad esempio, il principio di agire con imparzialità (essenziale per una decisione giusta) include, nella prospettiva della civiltà, l'obbligo di comportarsi in modo tale da evitare pregiudizi inconsci. Significa inoltre che gli arbitri non devono applicare criteri diversi nel decidere su richieste o istanze simili, laddove le circostanze oggettive non giustifichino un trattamento differenziato.

La presente Linea Guida vieta altresì l'uso di linguaggio offensivo e di ogni altra forma di comunicazione che possa essere considerata offensiva, come porre domande o impiegare modalità di interrogare che possano essere percepite come una pressione indebita sulle parti o sui testimoni. Inoltre, gli arbitri devono evitare di rispondere in modo irrispettoso o brusco a domande poste loro dai partecipanti.

Infine, la presente Linea Guida si applica alle circostanze in cui, ad esempio, un arbitro sia ricusato da una parte. Ove un arbitro riceva un'istanza di ricusazione nei suoi confronti, questi deve aderire ai medesimi principi di cortesia e rispetto nei confronti della parte che intende ricusarlo durante tutta la procedura, anche nel caso in cui l'istanza di ricusazione sia rigettata.

B. Gli arbitri devono garantire che tutti i partecipanti a un arbitrato internazionale si comportino in maniera cortese e rispettosa durante tutto il procedimento.

Spiegazione della Linea Guida III.B

La Linea Guida III.B deriva dal principio generale secondo cui gli arbitri hanno l'obbligo di mantenere il controllo sulla procedura in ogni momento e di garantire un comportamento rispettoso da parte di tutti i partecipanti.

È compito del tribunale arbitrale stabilire, caso per caso, se il comportamento di un partecipante sia irrispettoso o non collaborativo e, in tal caso, quale sia la maniera appropriata di affrontare un tale comportamento, tenendo in considerazione le circostanze concrete, il partecipante o i partecipanti coinvolti, nonché il loro ruolo e qualunque aspetto rilevante del loro background, e la gravità del comportamento scorretto o non collaborativo.

Ove appropriato, il tribunale arbitrale deve informare i partecipanti di un comportamento che considera scortese, irrispettoso o non collaborativo, e richiederne l'immediata cessazione ai fini di garantire un procedimento efficace e corretto.

C. Gli arbitri devono agire in modo efficiente.

Spiegazione della Linea Guida III.C

La Linea Guida III.C riflette il principio cardine secondo cui un procedimento efficiente è cruciale per l'amministrazione della giustizia nell'arbitrato internazionale e secondo cui gli arbitri giocano un ruolo centrale nel garantire l'efficienza.

L'efficienza è un tema fondamentale da tenere in considerazione anche prima della costituzione del tribunale. Di conseguenza, gli arbitri non devono accettare nomine quando non siano in grado di dedicare all'arbitrato il tempo e l'attenzione che le parti hanno ragionevolmente diritto di attendersi, tenendo in considerazione la natura e la complessità della controversia.

Successivamente alla costituzione del tribunale arbitrale, gli arbitri devono familiarizzarsi con i fatti e le argomentazioni presentate quanto prima, in modo da poter comprendere la controversia e rendere decisioni adeguate al momento opportuno, come

espressione dell'obbligo di impiegare ogni ragionevole sforzo per decidere in modo tempestivo su tutti i temi loro sottoposti.

La presente Linea Guida include anche l'obbligo degli arbitri di rendersi disponibili nelle date e negli orari fissati per le udienze orali, di prepararsi adeguatamente per tali udienze e, nel fissare le udienze, gli incontri o le riunioni, di rispettare e tenere in considerazione le agende di tutti i partecipanti interessati.

Infine, la presente Linea Guida riflette il principio secondo cui la conduzione civile di una procedura non implica rinunciare o essere riluttanti a far rispettare le regole del procedimento. Piuttosto, gli arbitri devono porre in essere le condotte appropriate e necessarie per far rispettare le regole applicabili al fine di garantire la risoluzione efficiente delle controversie.

IV. Linee guida per gli altri partecipanti

I consulenti tecnici, i testimoni, i segretari del tribunale, gli interpreti, gli stenografi e il personale delle istituzioni arbitrali svolgono tutti un ruolo importante nel facilitare la risoluzione delle controversie e devono aderire agli specifici standard qui di seguito, in aggiunta agli standard generali applicabili a tutti i partecipanti.

- A. I consulenti tecnici e i testimoni devono essere sinceri nelle loro dichiarazioni innanzi a un tribunale arbitrale. I consulenti tecnici e i testimoni non devono consapevolmente rendere al tribunale arbitrale una dichiarazione falsa. Nel caso in cui un consulente tecnico o un testimone venga a sapere di avere precedentemente reso al tribunale arbitrale una dichiarazione falsa, deve immediatamente correggere tale dichiarazione.**

Spiegazione della Linea Guida IV.A

I testimoni e i consulenti tecnici (sia di parte che d'ufficio) svolgono un ruolo importante negli arbitrati internazionali, assistendo il tribunale arbitrale nell'accertamento dei fatti controversi e fornendogli delle opinioni tecniche o specialistiche sulla base della propria area di competenza, rilevanti per decidere il caso di specie. Nell'adempiere i loro obblighi durante il corso dell'arbitrato, i testimoni e i consulenti tecnici devono dire la verità riguardo ai fatti di loro conoscenza e rendere dei pareri che riflettano le loro sincere convinzioni.

I consulenti tecnici e i testimoni hanno l'obbligo non solo di astenersi dal rendere al tribunale arbitrale una dichiarazione falsa, ma anche di porre in essere immediatamente una condotta riparatoria se vengono a sapere, dopo aver reso una certa dichiarazione, che tale dichiarazione era falsa, fatta salva qualsiasi considerazione relativa alla riservatezza o al segreto professionale che potrebbe impedire al consulente tecnico o al testimone di porre in essere una condotta riparatoria.

B. I consulenti tecnici e i testimoni devono assistere il tribunale arbitrale e seguirne le direttive.

Spiegazione della Linea Guida IV.B

Assistere il tribunale arbitrale nell'accertamento dei fatti controversi e nell'affrontare questioni tecniche rilevanti nella controversia sono le principali funzioni dei testimoni e dei consulenti tecnici. La loro partecipazione ad un arbitrato è giustificata dalle prove e dalle informazioni che forniscono al tribunale arbitrale per consentirgli di rendere il lodo.

Pertanto, i consulenti tecnici e i testimoni sono tenuti ad assistere il tribunale arbitrale e a seguirne le istruzioni in ogni momento, nonostante qualsiasi indicazione contraria ricevuta da un altro partecipante, ivi inclusi i difensori o le parti. Il rispetto di questi obblighi di collaborazione è essenziale affinché i consulenti tecnici e i testimoni assolvano efficacemente al loro ruolo.

C. I segretari del tribunale e il personale delle istituzioni arbitrali che operano in un arbitrato internazionale devono rivolgersi a tutti i partecipanti in maniera cortese e imparziale.

Spiegazione della Linea Guida IV.C

La Linea Guida IV.C deriva dalla Linea Guida III.A applicabile agli arbitri, e descrive la maniera in cui i segretari del tribunale (ivi inclusi i collaboratori) – sotto la supervisione e la direzione del tribunale arbitrale – e lo staff delle istituzioni arbitrali coinvolto nei diversi aspetti amministrativi del caso devono rivolgersi a tutti i partecipanti durante il corso dell'arbitrato.